MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 2-bis

Obliterazione delle banconote denominate in lire

Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla societa' Poste italiane. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonche' quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto. 4. Le banche e gli uffici della societa' Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta

Versione in vigore dal 15 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale
Estremi	Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-reprimere-e-contrastare-il-finanziamento-del/art-2-bis-obliterazione-delle-banconote-denominate-in-lire

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it